



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

ORDINANZA 06/2017

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Garibaldi

- Vista** la concessione n.74/2016, rilasciata in data 05/10/2016 dal Settore Territorio, Sviluppo Economico e Demanio del Comune di Comacchio (Rep. n°612), con cui è stato concesso alla ditta individuate “*Alberi Mauro*” (P.I. 00932330384) - con sede a Comacchio, località Porto Garibaldi, in via Villa Guiccioli, n°3 - di mantenere e gestire strutture utili a consentire l'imbarco/lo sbarco dei passeggeri sul/dal traghetto che collega la sponda della località Porto Garibaldi a quella di Lido degli Estensi;
- Visti** gli esiti della riunione tenutasi in data 23/01/2017 presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione;
- Vista** la nota presentata dalla Società “*Alberi Mauro*” assunta al prot. n°1153 del 02/02/2017, proprietaria/armatrice dei traghetti “*Ambra*” e “*Giorgia e Paola*” iscritti, rispettivamente, al n°1RA726 ed al n°1RA935 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con cui sono stati comunicati gli orari ed i periodi di inizio/fine attività del servizio di traghettamento persone tra sponda e sponda;
- Ritenuto** opportuno disciplinare, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, il servizio di traghettamento nel porto canale;
- Vista** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;
- Visti** gli artt. 17, 30, 62, 63, 65, 66, 67, 81, del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- Visto** il Decreto Legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare, l'art. 53;
- Vista** la Legge 18 giugno 2009 n°69 e, in particolare, l'art. 32, comma 1.

RENDE NOTO CHE

nel porto canale di Porto Garibaldi è attivo il servizio di traghettamento persone, svolto dai traghetti denominati “*Ambra*” e “*Giorgia e Paola*” indicati in premessa.

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione Regolamento)

È approvato e reso esecutivo l'allegato “*Regolamento per la navigazione del traghetto fra le sponde del canale che collega le località Porto Garibaldi e Lido degli Estensi del Comune di Comacchio*”, che entra in vigore dalla data odierna.

Articolo 2
(Obblighi e sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento, la cui inosservanza sarà perseguita ai sensi degli artt. 1174 e 1231, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito/reato.

Articolo 3
(Disposizioni finali e pubblicazione)

L'Amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, dallo svolgimento del servizio.

La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di specifici ulteriori titoli/concessioni/autorizzazioni.

La pubblicità del presente provvedimento è assicurata mediante affissione all'albo d'Ufficio, all'albo pretorio del Comune di Comacchio nonché con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.

Porto Garibaldi, lì 13 marzo 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabrizio VITTOZZI
(Documento sottoscritto digitalmente – Art. 21 D. Lgs. 82/2005)

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE DEL TRAGHETTO CHE COLLEGA LE LOCALITÀ PORTO GARIBALDI E LIDO DEGLI ESTENSI DEL COMUNE DI COMACCHIO

Articolo 1 (Obblighi generali)

Il servizio traghetto fra le località Porto Garibaldi e Lido degli Estensi del Comune di Comacchio deve essere svolto in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Lo stesso dovrà essere effettuato osservando gli orari di seguito elencati che, come tali, non ammettono soluzioni di discontinuità o interruzioni anche parziali dello stesso, salvo cause di forza maggiore. In occasione di particolari eventi espressamente autorizzati, l'Amministrazione Comunale, in accordo con questo Ufficio Circondariale Marittimo, potrà richiedere direttamente al concessionario condizioni ed orari aggiuntivi allo svolgimento del servizio:

Mesi	<u>Gennaio – Febbraio – Marzo – Novembre – Dicembre</u>
Orario apertura	Apertura ore 07:30 – Chiusura ore 19:00 Servizio chiuso per l'intera giornata del 1 Gennaio e del 25 Dicembre Servizio sospeso nella mattina dei giorni festivi compresi fra il 16 Dicembre ed il 15 Febbraio
Mesi	<u>Aprile – Ottobre</u>
Orario apertura	Apertura ore 07:00 – Chiusura ore 20:00
Mese	<u>Maggio</u>
Orario apertura	Apertura ore 07:00 – Chiusura ore 22:00
Mese	<u>Giugno</u>
Orario apertura	Apertura ore 07:00 – Chiusura ore 23:00 (giorni feriali) Apertura ore 07:00 – Chiusura ore 24:00 (giorni festivi)
Mesi	<u>Luglio – Agosto</u>
Orario apertura	Apertura ore 07:00 – Chiusura ore 01:00
Mese	<u>Settembre</u>
Orario apertura	Apertura ore 07:00 – Chiusura ore 23:00 (dal 01/09 al 15/09) Apertura ore 07:00 – Chiusura ore 22:00 (dal 16/09 al 30/09)

Eventuali variazioni permanenti degli orari in relazione ai periodi anzi accennati, dovranno essere comunicate preventivamente, con congruo anticipo, a questa Autorità Marittima ed analogamente segnalate all'utenza interessata con opportuna cartellonistica

Ferma restando l'osservanza dei suddetti periodi ed orari, il servizio, in condizioni meteo marine favorevoli, deve essere sempre e comunque garantito, anche in caso di un solo utente in transito, senza facoltà alcuna da parte degli incaricati del servizio stesso, di differire o concentrare le corse in rapporto alla consistenza numerica degli utenti da traghettare.

In caso di interruzioni del servizio per cause tecniche, avarie al mezzo o avverse condizioni meteorologiche, dovrà essere tempestivamente informata l'Autorità marittima locale ed apposti idonei cartelli in prossimità del punto d'imbarco indicanti la temporanea interruzione del servizio, nonché le cause dell'interruzione.

Articolo 2
(Punti di attracco e banchine)

I punti di attracco sono quelli già concessi in uso dall'Amministrazione Comunale.

Salvo casi di forza maggiore/stato di necessità, eventuali deroghe sull'uso dei tratti di banchina impiegati per lo svolgimento del servizio dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Comacchio, previa consultazione con l'Autorità Marittima in intestazione.

È fatto onere al titolare del servizio di assicurare la manutenzione dei tratti di sponda e degli arredi di banchina (passerelle di accesso, ringhiere, corrimano, etc ...) sugli stessi collocati ai fini del sicuro imbarco/sbarco dei passeggeri, nonché assicurare il decoro e la pulizia delle aree di attracco.

Salvo casi di forza maggiore e/o stato di necessità, è fatto divieto a tutte le unità distinte da quelle che effettuano il servizio traghetto di impiegare i suddetti punti di attracco.

Articolo 3
(Obblighi dal titolare del servizio durante le fasi dell'imbarco/sbarco passeggeri)

Durante le fasi di imbarco/sbarco dell'utenza sul/dal traghetto – operazioni che devono avvenire esclusivamente attraverso le passerelle e gli arredi di banchina costituiti – è fatto onere al titolare del servizio di osservare scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza di seguito elencate:

- a) il varco di accesso/uscita delle persone sul/dal traghetto dovrà essere aperto solo dopo che sarà assicurato l'assetto stabile dell'unità in banchina. Il punto di imbarco/sbarco (lato canale) opposto a quello in uso dovrà sempre rimanere chiuso durante le suddette fasi;
- b) il traghetto non deve iniziare l'allontanamento dalla banchina se non dopo che sia stata assicurata la chiusura di entrambi i varchi di imbarco/sbarco;
- c) delle fasi di apertura/chiusura dei varchi di imbarco/sbarco, deve esserne data chiara informazione ai fruitori del servizio presenti a bordo ed a quelli prossimi ad imbarcare;
- d) è in capo al titolare/responsabile del servizio di traghettamento la predisposizione di ogni idoneo accorgimento atto ad evitare possibili pericoli ai passeggeri durante le fasi di imbarco e di sbarco;
- e) i passeggeri in attesa di imbarco potranno imbarcare solo ad avvenuta ultimazione della manovra di ormeggio e del completo sbarco delle eventuali persone già presenti a bordo;
- f) sono vietate la sosta sulle rampe e/o il transito sugli arredi di banchina funzionali al servizio alle persone non interessate alle operazioni di imbarco/sbarco;
- g) il titolare del servizio dovrà assicurare il regolare imbarco/sbarco dei passeggeri dai traghetti dotando le rampe poste sulle sponde di sistemi che permettano il facile e sicuro trasferimento sul/dal traghetto al variare delle maree anche a passeggeri portatori di handicap;

Articolo 4
(Obblighi del Comandante del traghetto nelle fasi di attraversamento del canale marittimo)

Salvo casi di forza maggiore e/o stato di necessità, il/i conduttore/i della/e unità impiegata/e nel servizio di traghettamento fra le sponde di Porto Garibaldi e Lido degli Estensi hanno l'obbligo di:

- a) mantenere l'unità in un perfetto assetto di navigabilità;
- b) non intralciare le manovre e la navigazione di altre unità in transito al traverso delle banchine loro destinate per l'ormeggio. A tal fine il conduttore del traghetto, prima di scostare dalla banchina, deve assicurarsi che eventuali altri mezzi nautici in transito siano ad una distanza tale da non intralciarne la rotta e, comunque, deve attendere che gli stessi abbiano oltrepassato gli specchi acquei interessati dalle manovre del/i traghetto/i;

- c) mostrare i pertinenti segnali previsti dal “*Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare*” (COLREG 1972), ratificato con la Legge 27 dicembre 1977, n°1085 in premessa citata;
- d) rispettare scrupolosamente le limitazioni indicate nella certificazione di sicurezza delle unità, con divieto assoluto di imbarcare persone in eccesso rispetto al numero consentito;
- e) esporre, in luogo ben visibile, la portata massima di persone trasportabili, nonché mantenere a bordo le certificazioni di sicurezza ed i documenti dell'unità;
- f) sospendere il servizio qualora le condizioni meteomarine e/o di visibilità non permettano un sicuro e rapido attraversamento del canale, ovvero non permettano di vedere a distanza le altre unità in movimento, dandone conoscenza all'autorità Marittima in intestazione.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente Regolamento:

- a) approvato con Ordinanza n°06/2017 del 13/03/2017, non esime il titolare del servizio dal munirsi di ogni eventuale e/o ulteriore titolo/concessione/autorizzazione nel caso occorrente;
- b) prescrive in capo alla società armatrice dei traghetti l'onere di assicurare il servizio in forma gratuita quando l'Autorità Marittima e le altre Forze di Polizia ne ravvisino la necessità per attività marittimo-portuali e/o di ordine pubblico.
- c) deve, a cura della società armatrice delle unità impiegate nel servizio, essere affisso in luogo ben visibile presso ciascuno dei punti di imbarco;

Porto Garibaldi, lì 13 marzo 2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Fabrizio VITTOZZI

(Documento sottoscritto digitalmente – Art. 21 D. Lgs. 82/2005)